



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE
E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

ADDENDUM

all'Accordo di cui alla nota DG-Dighe n. 24079 del 26/10/2017

REGIONE LAZIO

SOGGETTO ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA

Per l'attuazione degli interventi integrativi per l'incremento della sicurezza della diga di Madonna delle Mosse (n. arch. 779) ai sensi della DELIBERA CIPE n. 12/2018

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli artt. 11 e 15;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 34;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTA la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, relativa alla "governance", alle modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie di cui al FSC 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";

VISTA la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014" che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);

CONSIDERATO che la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", ha assegnato, per interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016, in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE
E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

VISTA la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in G.U. n. 171 del 25.7.2018, che ha prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";

VISTO il decreto n. 286 del 14.6.2017 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il quale la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche viene individuata quale struttura responsabile dell'attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi afferenti l'Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe, del Piano Operativo Infrastrutture

TENUTO CONTO della sussistenza delle condizioni per procedere alla sottoscrizione, con i Soggetti attuatori, di accordi integrativi relativi agli interventi previsti dal *Secondo Addendum* di cui alla citata Delibera CIPE n. 12/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale struttura di coordinamento del Piano Operativo FSC, ha in corso il completamento degli adempimenti tecnici e procedurali propedeutici a consentire l'avvio del sistema di monitoraggio del Piano operativo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO l'Accordo sottoscritto, ai sensi della richiamata delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e dal Legale rappresentante del Soggetto attuatore, accordo notificato al Soggetto Attuatore e alla Regione in epigrafe con nota DG-Dighe n. 24079 del 26/10/2017;

RITENUTA la necessità di addivenire ad un accordo integrativo ("Addendum") a quello già sottoscritto per l'attuazione di interventi integrativi finalizzati all'incremento della sicurezza della diga di Madonna delle Mosse (n. arch. 779) ed al pieno utilizzo del relativo invaso;

VISTA la scheda allegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed il Soggetto attuatore,

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
2. Agli effetti del presente Addendum, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - per "Direzione Generale", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche;
 - per "Regione", la Regione Lazio;
 - per "Soggetto attuatore", il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE
E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

- per "Accordo", l'Accordo di cui alla nota di cui alla nota DG-Dighe n. 24079 del 26/10/2017
- 3. Il presente Addendum regola i rapporti fra il Soggetto attuatore e la Direzione Generale finalizzati alla realizzazione degli interventi integrativi per l'incremento della sicurezza delle diga di Madonna delle Mosse (n. arch. 779) ubicata nella Regione Lazio ai sensi della Delibera CIPE n. 12/2018.
- 4. L'intervento di cui al presente Addendum è finanziato ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 12/2018 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica "1 Infrastrutture" e secondo il profilo finanziario d'assegnazione di cui al punto 6 della stessa delibera, che costituisce limite per i trasferimenti dell'amministrazione proponente dal Fondo.

ART. 2 – RICHIAMI ALL'ACCORDO

1. Il Soggetto attuatore è tenuto ad osservare gli obblighi e i compiti specificati ai seguenti articoli e commi dell'Accordo, che qui si intendono integralmente richiamati:
 - ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ - comma 5
 - ART. 2 – RUP
 - ART. 3 - PROGETTAZIONE, VERIFICA, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL/DEI PROGETTO/I
 - ART. 4 - PROCEDURA DI SCELTA DEL/DEI CONTRANTE/I
 - ART. 5 – DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ
 - ART. 6 – COLLAUDI
 - ART. 7 – SPESE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA
 - ART. 8 – OSSERVANZA DELLE NORME E PRESCRIZIONI SPECIFICHE
 - ART. 9 – RAPPORTI CON I TERZI
 - ART. 10 – SOMME A DISPOSIZIONE
 - ART. 16 – SOSTITUZIONE

ART. 3 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO – CRONOPROGRAMMA – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione delle opere previste dal presente Addendum è pari a € 500.000,00 come risultante dalla scheda allegata.
2. Il cronoprogramma unitario degli interventi previsti nell'Accordo e nel presente Addendum sarà definito a seguito dell'approvazione del/i progetto/i definitivo/i presentato/i dal Soggetto attuatore. In ogni caso, resta fermo il termine indicato all'art. 6, comma 2, del presente Addendum.
3. Le eventuali modifiche alla programmazione finanziaria degli interventi saranno adottate in conformità al punto B.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno.
4. A seguito della progettazione definitiva/esecutiva e poi dell'aggiudicazione dei lavori, l'importo di cui al comma 1 è rimodulato in funzione dell'esito della stessa tramite un apposito atto di rimodulazione del programma finanziario, in coerenza con quanto stabilito alla lettera g) del punto 2 della Delibera CIPE 25/2016.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE
E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

5. La progressione del finanziamento è comunque subordinata all'erogazione dei fondi del Piano operativo infrastrutture secondo i limiti indicati al punto 6 della Delibera CIPE n. 12/2018. Tale profilo di erogazione costituisce il limite per i trasferimenti dal Fondo al Soggetto attuatore.
6. Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, determinata da fatti unicamente imputabili al Soggetto attuatore, fa carico al medesimo Soggetto attuatore, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.
7. Il Soggetto attuatore è tenuto al rispetto degli obiettivi di spesa risultanti dal cronoprogramma; lo scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno comporterà, l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera e) del punto 2. della Delibera CIPE 25/2016.

ART. 4 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE - RENDICONTAZIONE - MONITORAGGIO

1. Per quanto riguarda le modalità del trasferimento delle risorse, della rendicontazione e del monitoraggio dell'intervento previsto nel presente Addendum, il Soggetto Attuatore si impegna a raccogliere i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati, al fine di alimentare il sistema informativo del Piano Operativo FSC, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto e che la Direzione generale avrà cura di comunicare tempestivamente. Nell'alimentare il sistema informativo del Piano Operativo FSC, il Soggetto attuatore dovrà garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

ART. 5 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Direzione Generale può proporre la revoca del finanziamento nel caso in cui il Soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze, ad esso unicamente imputabili, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
2. La Direzione Generale, ove ritenga che possa essere compromesso il rispetto del cronoprogramma, preliminarmente chiede chiarimenti al Soggetto attuatore, valutando successivamente se proporre la revoca ai fini del tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e di quanto disposto dalle delibere CIPE nn. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e 26/2018.
3. Nel caso di revoca, sentita la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, si fa luogo, in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento, all'accertamento dei lavori eseguiti e che sono ritenuti utili per il completamento dell'opera stessa.
4. Nel predetto caso sono riconosciute al Soggetto attuatore le spese, legittimamente sostenute o a cui pagamento il Soggetto attuatore medesimo sia legittimamente tenuto, riferite alla progettazione e all'esecuzione delle opere finanziate, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue e fermo restando quanto stabilito all'art. 4 comma 3 dell'Accordo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE
E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

5. La Direzione Generale si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti accertati del Soggetto attuatore, e ad esso unicamente imputabili, che hanno determinato la revoca del finanziamento.

ART. 6 – DURATA DELL'ADDENDUM

1. Il presente Addendum ha una durata pari a quella dell'intervento integrativo previsto, secondo il cronoprogramma dell'Accordo, come rimodulato in base esigenze dell'Addendum e secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2.
2. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'esecuzione di ciascuno degli interventi previsti nell'Accordo e nel presente Addendum devono essere assunte dal Soggetto attuatore entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, pena la revoca, da parte della Direzione generale, e la restituzione, da parte del Soggetto attuatore, delle risorse assegnate ancorché già impegnate e liquidate nei confronti di terzi. In particolare, il mancato rispetto dei termini indicati comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi i ritardi, dovuti da motivati impedimenti non riconducibili a responsabilità del Soggetto Attuatore, che la Direzione Generale dovrà accertare.
3. Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Atto dovranno essere predisposte con il consenso delle parti e con le stesse procedure previste per la sua promozione, formazione, stipula ed approvazione.
4. Il Soggetto attuatore resta l'unico responsabile, nei confronti anche della Direzione Generale, del rispetto del DPR 1363/1959 e degli obblighi conseguenti, in particolare di quelli relativi ad adempimenti urgenti ed indifferibili; in nessun caso eventuali ritardi o differimenti nelle procedure di finanziamento potranno essere considerati esimenti rispetto a detti obblighi per adempimenti urgenti e indifferibili, dovendo in tal caso i predetti soggetti far fronte con risorse o anticipazioni autonome.

ART. 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie tra il Ministero e il Soggetto attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Il foro competente è quello di Roma.

IL SOGGETTO ATTUATORE

IL DIRETTORE GENERALE

arch. Ornella Segnalini

Allegato: Scheda dell'intervento